

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 coordinato
 con la legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, recante:
 "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
 titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione
 del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

(GU n.157 del 6-7-1991)

Vigente al: 6-7-1991

CAPO I

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi salvo le modifiche apportate alle rubriche degli articoli, stampate con carattere tondo.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Limitazione dell'uso del contante
e dei titoli al portatore

((**1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli**))
 ((**al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi**))
 ((**titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire**))
 ((**e' complessivamente superiore a lire venti milioni. Il**))
 ((**trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite**))
 ((**degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il**))
 ((**denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi**))
 ((**1- bis e 1-ter.**))
 ((**1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di**))
 ((**intermediario abilitato deve essere effettuato mediante**))
 ((**disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa**))
 ((**consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal**))
 ((**terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione**))
 ((**il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella**))
 ((**provincia del proprio domicilio.**))
 ((**1-ter. La comunicazione da parte del debitore al**))
 ((**creditore dell'accettazione di cui al comma 1- bis produce**))
 ((**l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del**))
 ((**codice civile (a) e, nei casi di mora del creditore, anche**))
 ((**gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello**))
 ((**stesso codice (a) .**))

- ((2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e))
 ((circolari per importi superiori a lire venti milioni devono))
 ((recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del))
 ((beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro))
 ((del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi))
 ((di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di))
 ((riciclaggio.))
 ((2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore))
 ((non puo' essere superiore a lire venti milioni.))
 ((3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai))
 ((trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari))
 ((abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati))
 ((in proprio o per il tramite di vettori specializzati.))
 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati
 allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi
 comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la
 possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
 procedura civile (b).
 ((5-6. (Soppressi dalla legge di conversione).))
 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo
 equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola "non
 trasferibile", puo' chiedere il ritiro della provvista previa
 restituzione del titolo all'emittente.
 ((8. (Soppresso dalla legge di conversione).))

Art. 2.

Obblighi di identificazione e di registrazione

- ((1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,))
 ((convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.))
 ((15 (a), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge))
 ((19 marzo 1990, n. 55 (b), e' sostituito dal seguente:))
 (("Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del))
 ((personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la))
 ((propria personale responsabilita', le complete generalita' del))
 ((soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione,))
 ((chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o))
 ((movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che))
 ((siano di importo superiore a lire venti milioni presso:))
 ((a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli))
 ((uffici postali;))
 ((b) enti creditizi;))
 ((c) societa' di intermediazione mobiliare;))
 ((d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida))
 ((delle borse valori;))
 ((e) agenti di cambio;))
 ((f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori))
 ((mobiliari;))
 ((g) societa' di gestione di fondi comuni di investimento))
 ((mobiliare;))
 ((h) societa' fiduciarie;))
 ((i) imprese ed enti assicurativi;))
 ((l) societa' Monte Titoli S.p.a.;))
 ((m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque))
 ((svolgono in via prevalente una o piu' delle seguenti attivita':))
 ((concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la))
 ((locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;))
 ((intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e))
 ((trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di))
 ((carte di credito.))
 ((2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche))
 ((allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni poste))
 ((in essere si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in))
 ((momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo,))
 ((ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato))
 ((nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica))
 ((operazione.))
 ((3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui))
 ((alle lettere da a) ad m) del comma 1 devono mettere a))
 ((disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici))
 ((idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal))

((cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso))
((della settimana precedente il giorno dell'operazione.))
((4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli))
((mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di))
((identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le))
((complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del))
((quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere))
((facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni))
((in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o))
((privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli))
((intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare))
((mediante un apposito codice le operazioni effettuate per))
((contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine))
((decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli))
((agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro))
((volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A))
((decorrere dal 1 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni))
((effettuate per contanti di importo superiore a lire venti))
((milioni sono integrati con il codice fiscale, quando))
((attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di))
((quello eventuale per conto del quale l'operazione viene))
((eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno))
((acquisiti a decorrere dal 1 gennaio 1992 in sede di accensione))
((di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i))
((conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data))
((predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31))
((dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono))
((il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai))
((rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito))
((soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'))
((superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente))
((comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni))
((vigenti.))
((5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi))
((informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da))
((facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del))
((tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare))
((nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le))
((modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli))
((standards e le compatibilita' informatiche da rispettare.))
((Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire))
((entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni))
((di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.))
((6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno))
((conservati per la durata di dieci anni.))
((7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il))
((personale incaricato dell'operazione che contravviene alle))
((disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la multa))
((da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.))
((8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'esecutore))
((dell'operazione che omette di indicare le generalita' del))
((soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione))
((o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi ad un))
((anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni".))
((2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15))
((dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla))
((legge 6 febbraio 1980, n. 15 (a), come da ultimo sostituito dal))
((comma 1 del presente articolo, e le relative norme di))
((attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai))
((trasferimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e))
((hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in))
((vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli))
((strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 13))
((del decreto-legge n. 625 del 1979 (a) devono essere messi a))
((disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data))
((di entrata in vigore della legge di conversione del presente))
((decreto.))
((3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni))
((parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione))

((*sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di*))
 ((*registrazione delle transazioni di cui al citato articolo 13*))
 ((*del decreto-legge n. 625 del 1979 (a), come da ultimo*))
 ((*sostituito dal comma 1 del presente articolo.*))

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, **((in base agli elementi a sua disposizione,))** che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale (a). **((Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della stessa persona, ovvero, ove se ne abbia consapevolezza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa.))**

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli **((e qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le trasmette))** senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui al comma 2 possono, inoltre sospendere, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

((7. E' fatto in ogni caso divieto ai soggetti tenuti alle))
((segnalazioni di cui al presente articolo e a chiunque ne sia))
((comunque a conoscenza di darne comunicazione a soggetti diversi))
((da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3.))

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività

istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, ((**le imprese e gli enti assicurativi**)) e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289 (a) , nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

((**2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri**))
 ((**dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e**))
 ((**dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la**))
 ((**Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la**))
 ((**borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali**))
 ((**altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal**))
 ((**Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di**))
 ((**trasferimento di cui all'articolo 1. Tali intermediari devono**))
 ((**comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via**))
 ((**prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di**))
 ((**finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione**))
 ((**finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in**))
 ((**cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi**))
 ((**anche mediante emissione e gestione di carte di credito.**))

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

((**a) modificare i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del**))
 ((**presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15**))
 ((**dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla**))
 ((**legge 6 febbraio 1980, n. 15 (b), come da ultimo**))
 ((**sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;**))

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, ((**comma 2**)) , non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente ((**capo**)) , sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria ((**fino al 40 per cento**)) dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (a). In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

((**3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 e' punita con**))
 ((**la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento**))
 ((**dell'importo dell'operazione.**))

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, ((**comma 1,**)) e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

((**5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione**))

((**delle segnalazioni previste dall'articolo 3 e' punita con**))
 ((**una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore**))
 ((**dell'operazione.**))

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, e' punita con ((**l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.**))

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ((**fino a lire cento milioni.**))

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (b). Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16 (a).

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

((**10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei**))
 ((**cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla**))
 ((**vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte**))
 ((**degli intermediari abilitati delle norme in tema di**))
 ((**trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla**))
 ((**base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle**))
 ((**procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei**))
 ((**soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina**))
 ((**altresi' con proprio decreto le modalita' con le quali**))
 ((**l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far**))
 ((**emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di**))
 ((**determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati**))
 ((**aggregati, concernenti complessivamente l'operativita' di**))
 ((**ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei**))
 ((**cambi e' autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso**))
 ((**diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1.**))
 ((**L'Ufficio italiano dei cambi, qualora emergano anomalie**))
 ((**rilevanti per**))
 ((**l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, ne da'**))
 ((**notizia al Ministro del tesoro che effettua le relative**))
 ((**segnalazioni alle autorità competenti per gli ulteriori**))
 ((**accertamenti. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni**))
 ((**di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto**))
 ((**provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia**))
 ((**di finanza.**))

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (c), le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51- bis".

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463 (d), le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35".

CAPO II

Art. 6.

Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario.

((**1. L'esercizio in via prevalente di una o piu' delle attivita')**)
 ((**di cui all'articolo 4, comma 2, e' riservato agli intermediari)**)
 ((**iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che)**)
 ((**si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, il quale da')**)
 ((**comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla)**)
 ((**CONSOB.**))

2. ((**Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attivita' nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell'ambito dei propri soci, devono avere la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa. Il capitale sociale versato non puo' essere inferiore a cinque volte)**) il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al ((**presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie.**))
 ((**2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli)**)
 ((**intermediari di cui al comma 1 che esercitano l'attivita' di)**)
 ((**locazione finanziaria devono avere la forma di societa' per)**)
 ((**azioni e un capitale sociale versato con inferiore a cinque)**)
 ((**volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle)**)
 ((**societa' per azioni.**))

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti ((**presso gli intermediari di cui ai commi 2 e)**)

2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o piu' periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attivita' professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali.

((**4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore)**)
 ((**della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei)**)
 ((**sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli)**)
 ((**intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto)**)
 ((**nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel)**)
 ((**ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del)**)
 ((**collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti)**)
 ((**anzidetti.**))
 ((**4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis)**)
 ((**esercenti l'attivita' alla data di entrata in vigore del)**)
 ((**presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione)**)
 ((**che ne diano comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro)**)
 ((**novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di)**)
 ((**conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti)**)
 ((**che non ottemperano alle disposizioni di cui ai)**)
 ((**commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica)**)
 ((**la disposizione del comma 8.**))

((**5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio**))
 ((**di esercizio, a decorrere da quello relativo all'anno 1991, gli**))
 ((**intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis depositano presso**))
 ((**l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che**))
 ((**ricoprono le cariche di amministratore, sindaco e direttore**))
 ((**generale o cariche che comunque comportino l'esercizio di**))
 ((**funzioni equivalenti, con l'indicazione, sottoscritta da**))
 ((**ciascuno di essi, delle cariche analoghe ricoperte nel corso**))
 ((**dell'ultimo anno presso altre societa' ed enti di qualsiasi**))
 ((**natura. Analoga documentazione deve essere depositata in**))
 ((**occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori**))
 ((**generali e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della**))
 ((**carica. L'omissione e' punita con l'arresto fino a tre mesi o**))
 ((**con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. Qualora**))
 ((**le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce**))
 ((**reato piu' grave, si applica la reclusione fino a**))
 ((**tre anni. Gli intermediari cui appartengono i soggetti**))
 ((**responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il**))
 ((**pagamento delle ammende e sono obbligati ad esercitare il**))
 ((**diritto di rivalsa.**))

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, ((**gli intermediari di cui ai commi 2 e**)) 2- bis devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

((**7. (Soppresso dalla legge di conversione).**))
 ((**8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione**))
 ((**comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dal**))
 ((**Ministro del tesoro, anche su proposta della Banca d'Italia o**))
 ((**della CONSOB.**))

9. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni'

10. La pena pecuniaria e' aumentata fino al doppio quando il fatto e' commesso adottando modalita' operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attivita' bancaria.

((**11-12. (Soppressi dalla legge di conversione).**))

Art. 7.

Elenco speciale

((**1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite**))
 ((**la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi**))
 ((**referibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto**))
 ((**tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito**))
 ((**degli intermediari di cui all'articolo 6, commi 2 e 2- bis,**))
 ((**(con esclusione di quelli che svolgono l'attivita' nei**))
 ((**confronti di societa' controllate o collegate ai sensi**))
 ((**dell'articolo 2359 del codice civile (a), sono**))
 ((**individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale**))
 ((**tenuto dalla Banca d'Italia.**))
 ((**2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno**))
 ((**attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse**))
 ((**categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle**))
 ((**deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed**))
 ((**il risparmio, potra' emanare in materia di adeguatezza**))
 ((**patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del**))
 ((**rischio nonche', di intesa con la CONSOB, relativamente alle**))
 ((**forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La**))
 ((**Banca d'Italia puo' chiedere la comunicazione, anche periodica,**))
 ((**di dati e notizie nonche' disporre ispezioni a mezzo di**))
 ((**funzionari che hanno facolta' di chiedere l'esibizione di tutti**))
 ((**i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle**))
 ((**loro funzioni.**))
 ((**3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli**))
 ((**intermediari di cui al presente articolo che non si attengono**))
 ((**alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano**))
 ((**comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a**))

((norma dell'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio))
 ((decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con))
 ((modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive))
 ((modificazioni e integrazioni (b). Si osservano, in quanto))
 ((applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del citato))
 ((regio decreto-legge n. 375 del 1936 (b). In caso di))
 ((ripetute infrazioni puo' essere disposta la cancellazione dagli))
 ((elenchi di cui all'articolo 6 e al presente articolo.))

Art. 8.

((Onorabilita' dei soci)) e degli esponenti

1. Ai partecipanti al capitale delle societa' di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a).

((2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti))
 ((muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo))
 ((si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del))
 ((Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 (a) .))
 ((2- bis. La decadenza dalle cariche di cui al comma 2 e'))
 ((dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo,))
 ((comunque denominato, titolare di funzione equivalente,))
 ((entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.))
 ((L'omessa dichiarazione di decadenza e' punita con la reclusione))
 ((fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire))
 ((cinque milioni.))
 ((2-ter. Le disposizioni del presente capo non si applicano))
 ((qualora l'attivita' esercitata dagli intermediari di cui))
 ((all'articolo 4, comma 2, sia sottoposta a specifiche norme))
 ((di vigilanza sulla base di leggi speciali .))

CAPO III

Art. 9.

Sospensione dalle cariche

((1-2-3. (Soppressi dalla legge di conversione).))

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a) o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (b), comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e ((presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e)) 2- bis . La sospensione e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

((Per gli enti creditizi la sospensione e' dichiarata con le))
 ((modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto del))
 ((Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a).))

Art. 10.

Doveri del collegio sindacale

((1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi))
 ((speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4))
 ((vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente))
 ((decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio))
 ((sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I))
 ((del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni))
 ((al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle))
 ((norme di cui al capo II sono trasmessi per i provvedimenti di))
 ((competenza alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei))
 ((cambi. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino))
 ((ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due))
 ((milioni.))

Art. 11.**Collaborazione fra le autorità di vigilanza**

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati ((nell'articolo 4)) possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.**Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante**

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. ((Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.))

Art. 13.**Applicazione delle sanzioni**

((1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire))
((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del))
((presente decreto.))))

Art. 14.**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.